



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

DI BOLZANO/BOZEN

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | RANZI | PAUL | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARINARO | ENRICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MAYR | MARKUS | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 142/13 depositato il 19/12/2013

- avverso la sentenza n. 43/2/13 emessa dalla Commissione Tributaria di I GRADO di BOLZANO contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BOLZANO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
CIPOLLINI AVV. GIULIA
VIA DE' BARDI 28 50100 FIRENZE FI

difeso da:
CORDEIRO GUERRA AVV. ROBERTO
VIA DE' BARDI NR. 28 50100 FIRENZE FI

difeso da:
CORDEIRO GUERRA DOTT. PAOLO
VIA DE' BARDI 28 50100 FIRENZE FI

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 12046029059/2012 IPOTECAR.-ALTRO 2012

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 142/13

UDIENZA DEL

05/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

37/1/15


PRONUNCIATA IL:

05 FEB 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06 MAR 2015

Il Segretario



IL COLLEGIO DI SEGRETERIA TRIBUTARIA
DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT DER STEUERMITARBEITEN
KOMMISSION



Dipartimento
delle Finanze

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 43/2/13 la Commissione Tributaria di 1° grado di Bolzano rigettava il ricorso proposto da [REDACTED] avverso l'avviso di liquidazione n. 12046029059, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, recuperava le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) in relazione all'atto di conferimento rep. 176312/12558, registrato in telematica in data 19/4/12, di beni immobili (appartamento e garage) nel [REDACTED] Trust [REDACTED] con sede in Bolzano, con la motivazione che sono imposte sulle formalità e che comunque sono dovute per espressa previsione normativa (art. 2 comma 49 D.L. 262/06 "costituzione di un vincolo di destinazione").

Avverso tale sentenza proponeva appello [REDACTED] deducendo la violazione degli artt. 2 comma 49 D.L. 262/06 e 2 e 10 D.L.gs 347/90, per assenza di qualsivoglia base imponibile, per l'errata individuazione del momento impositivo da parte dell'Ufficio e negando che il conferimento nel trust configuri una costituzione di un vincolo di destinazione.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, resistendo. All'udienza pubblica del 5 febbraio 2015 i rappresentanti delle parti si richiamarono alle deduzioni e conclusioni in atti e la controversia passava, quindi, in decisione.

Diritto

L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 2 comma 49 del D.L. 262/2006 prevede che "per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al D.L.gs 346/90."

Come correttamente affermato dai giudici di primo grado il conferimento di immobili in un trust integra una costituzione di vincoli di destinazione degli stessi, che ai sensi dell'art 2 comma 49, sopra riportato, è assoggettato ad imposta di donazione e alle imposte ipotecaria e catastale, per espresso richiamo dell'art 2 D.L.gs 347/90 alla medesima.

Come precisata anche dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanze 3735/15, 3736/15 e 3737/15 "l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del decreto legislativo 346/90 (in quanto compatibili: comma 50 dell'art. 2 del d.l. 262/06, come convertito), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni." (Cass. 3735/15)

L'art. 2, comma 2 del D.L.gs 347/90 prevede espressamente che imposta ipotecaria e catastale sono dovute anche in caso di esenzione, come nel caso in esame,

dall'imposta di donazione (imposta parametro) e che in tal caso deve farsi ricorso al valore virtuale che i beni assumono nell'ambito dell'imposta parametro. (Cass. n. 8977/2007, n. 26910/2006, n. 10482/2003.

Correttamente, quindi, l'Ufficio ha applicato le imposte ipotecaria e catastatale in misura proporzionale sul valore intrinseco degli immobili conferiti.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Respinge l'appello. Condanna l'appellante a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00.

Bolzano, 5 febbraio 2014

Il Presidente relatore
Paul Ranzani

IL CASO.it

USO RICERCA E STUDI



Dipartimento
delle Finanze